



SENT. 71/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **58634** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Caruso (pec

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

	SENT. 71/2024	2	
	contro		
	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), elettivamente		
	domiciliato, giusta procura <i>ad litem</i> in primo grado, presso gli avv.ti Antonio		
	De Nicolo (antonio.denicolo@pec.ordineavvocatitrani.it) e Michele Jacono		
	(michele.jacono@pec.it) - non costituito -		
	e nei confronti di		
	Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n.12/2020, depositata		
	in data 14 gennaio 2020.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Udita, nell'udienza pubblica del 19 marzo 2024, con l'assistenza della dott.ssa		
	Alessandra Carcani, l'avv. Antonietta Coretti, per delega, in rappresentanza		
	dell'INPS.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale pugliese, in		
	composizione monocratica, ha accolto il ricorso promosso dall'appellato, ex		
	militare dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1° luglio 2018 con		
	un'anzianità di servizio di anni 17, mesi 2 e giorni 19 maturata alla data del		
	31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, dunque, destinatario del		
	sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12,		
	della l. 8 agosto 1995, n.335.		
	Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla		
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione		

dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, anziché di quella del 35% spettante al personale civile, nonché alla liquidazione degli arretrati oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio c.d. del "cumulo parziale".

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 1° aprile 2021 e depositato in data 26 aprile 2021, deducendo la **“Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”**.

L'Istituto ha richiamato i principi fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 1/2021/QM secondo cui al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni, e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra 15 e 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema "misto" va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% e non dell'aliquota unitaria del 44% come affermato dal giudice di prime cure, dunque concludendo per l'accoglimento del gravame e per la conseguente riforma dell'impugnata sentenza. Aggiunge anche che una diversa domanda di applicazione del coefficiente annuale di rendimento annuale in luogo dell'aliquota unitaria del 44% non potrebbe essere neanche oggetto di deliberazione in sede giurisdizionale in quanto non è stata mai sottoposta all'esame dell'Istituto in sede amministrativa.

Pervenuto il giudizio all'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il Presidente, con ordinanza a verbale, rilevato che la notifica del d.p.f.u era intervenuta senza assicurare il rispetto dei termini di comparizione previsti dal combinato disposto degli artt.155, comma 6 e 191 c.g.c., ha ordinato all'INPS la notifica dell'estratto del verbale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione e nel contempo ha fissato l'odierna udienza di discussione.

L'Inps ha provveduto tempestivamente e ritualmente ad eseguire l'incombente in data 7 dicembre 2023 a mezzo pec.

Nell'odierna udienza pubblica l'avv. Antonietta Coretti, comparsa per l'INPS, si è integralmente riportata all'atto di appello insistendo affinché vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato, in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Il gravame è meritevole di parziale accoglimento.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico espresso dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, recepito dall'ormai granitica giurisprudenza delle sezioni di appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 9, 22, 50 del 2024 nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139, n.130 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. n. 64 del 2024; Sez. III app. nn.17 e 69 del 2024).Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se “*il beneficio*

*previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile", con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel **2,44%**".*

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia "applicabile al di fuori del contesto di riferimento" e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

L’unico coefficiente compatibile con l’attuale quadro legislativo è stato quindi individuato nella misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e “*a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno*” in quanto utile a consentire di applicare “*una scala di accrescimento reale*” rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

La sentenza ha anche precisato che “*la marginale differenza che c’è tra il predetto esito – che tiene conto del dato normativo secondo cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente “18 anni”, si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo (44/17,997 = 2,445; 44/18=2,444), poiché con l’approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%.*”.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995 - anche questa recepita pacificamente dalle sezioni di appello (tra le più recenti, Sez. III app. n.322/2023; Sez. II app.nn.183 e n.340 del 2023, n.26/2024) -.

Si aggiunga che l'originaria domanda proposta dal ricorrente - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 54, comma 1 - risulta espressione di un *petitum* sostanziale volto alla riliquidazione della pensione, previa impugnativa del relativo provvedimento di liquidazione, con l'applicazione di una diversa aliquota di rendimento; non può conseguentemente porsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato dalla succitata sentenza delle Sezioni riunite rientri pienamente nel perimetro di cognizione su cui questo Collegio di appello è legittimato a pronunciarsi.

In conclusione, il Collegio accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, fermi restando gli accessori di legge nei termini statuiti dalla sentenza impugnata.

Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica e la parziale soccombenza ne giustificano l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

	SENT. 71/2024	8	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie parzialmente		
	l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il		
	diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con		
	l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al		
	31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, fermi		
	restando gli accessori di legge nei termini statuiti dalla sentenza impugnata.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22 MARZO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22 MARZO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli

altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22 MARZO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani